



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO  
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1.

Sarà costrutta una strada ferrata da Torino per Vercelli a Novara in conformità del progetto Woodhouse, del Capitolato di concessione annesso sotto il numero uno, e del contratto che il Ministro sotto la sua responsabilità è autorizzato a contrarre col signor Brassey conformemente alle intelligenze prese con esso in data ventuno aprile mille ottocento cinquantadue.

### Art. 2.

Il capitale necessario per quest'impresa verrà riunito mediante la emissione di trentadue mila azioni in conformità dell'articolo quinto degli statuti annessi sotto il numero due che sono approvati.

Il Governo provvederà per l'emissione dei titoli provvisorii.

### Art. 3.

Le azioni di cui all'art. precedente verranno ripartite come segue:

- 1.° Un quarto all'appaltatore in pagamento in parte dei lavori;
- 2.° Un quarto al pubblico per mezzo di sottoscrizioni;
- 3.° Una metà a carico dello Stato col concorso delle Divisioni, Provincie, Comuni, ed altri Corpi morali interessati. Potrà anche lo Stato cederne ai privati, qualora sia esaurito il quarto riservato al pubblico del secondo alinea del presente articolo.

### Art. 4.

Le Divisioni amministrative, e le Provincie restano autorizzate colla presente a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni che già hanno sottoscritto, o siano per sottoscrivere, serbate però le norme consuete d'Amministrazione.

### Art. 5.

Per le sottoscrizioni di cui al numero due dell'articolo terzo verranno per cura del Governo aperti dei registri nelle Città principali dello Stato.

### Art. 6.

Coloro che sottoscrissero prima d'ora delle azioni, avranno un diritto di priorità su tutti i sottoscrittori posteriori, purchè rinnovino le loro domande nel termine che verrà a tale effetto determinato dal Governo.

Art. 7.

Fra gli azionisti rimarrà stabilita una società anonima.

I doveri ed i diritti dei socii, e l'amministrazione della società saranno regolati sugli statuti annessi sotto il numero due.

La società s'intende costituita colla sola sottoscrizione dei tre quarti del capitale sociale.

Art. 8.

La società dovrà uniformarsi tanto per la costruzione della strada, che per l'esercizio di essa alle condizioni stabilite nel Capitolato di concessione annesso sotto il numero uno.

Art. 9.

Per far fronte al pagamento delle azioni a carico dello Stato sarà aperto sul Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici un credito d'un milione e duecento mila lire per l'anno 1852; il rimanente della somma sarà stanziata nei successivi Bilanci mille ottocento cinquantatré e mille ottocento cinquantaquattro.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici e quello delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi addì 11 luglio 1852.

**VITTORIO EMANUELE**

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° PERNATI.

V.° COLLA.

PALEOCAPA.

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE**

nel quale furono introdotte le variazioni vietate dal Parlamento.

*- omissis -*

**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ ANONIMA**

*Modificato in senso delle deliberazioni adottate  
dal Parlamento*

*- omissis -*